
LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1993, n. 3

DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984, N. 38 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(Legge abrogata da art. 22 L.R. 23 dicembre 2002, n. 40)

Note

1 . Ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, i procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della citata legge ai sensi della presente legge sono disciplinati dalle disposizioni della stessa fino alla loro conclusione.

2 . Ai sensi dell'art. 26 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, i contributi in conto interessi attualizzati di cui al Capo V della presente legge, già erogati dalla Regione Emilia-Romagna e non ancora utilizzati da parte delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi aderenti a consorzi di secondo grado possono essere conferiti al consorzio di secondo grado, nonchè quelli non ancora utilizzati da parte del consorzio medesimo, possono essere da questo destinati alla creazione o all'implementazione di un fondo di cogaranzia.